

(N. 323)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGNOLA, NOCI, BARSACCHI, JANNELLI e PETRONIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1979

Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e nei convitti nazionali, nonché sull'accesso a posti di ispettore tecnico centrale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ripropone un disegno di legge (a.S. 1051) già presentato nella VII legislatura, predisposto per l'esame in sede legislativa e decaduto per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Esso mira soprattutto a colmare con un provvedimento straordinario, le gravi carenze oggi esistenti nei ruoli degli ispettori centrali e dei presidi a causa della mancata applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. In particolare il disegno di legge, per essere efficace, deve avere la sfera di applicazione più ampia possibile ed eliminare, nel contempo, talune incongruenze del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417.

Ciò posto, si passa ad illustrare il contenuto del medesimo.

Come è noto, l'articolo 133, primo comma, del predetto decreto ha previsto, in prima applicazione delle norme delegate, il conferimento dei posti disponibili

li di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti di arte mediante un concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale insegnante di ruolo incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai normali concorsi a preside.

La norma aveva l'evidente finalità di assicurare la stabile immissione nei livelli direttivi di personale già fornito di esperienza della funzione.

Tale esigenza non si è peraltro esaurita per il prolungarsi nel tempo della fase di attuazione delle nuove strutture e di consolidamento dei loro lineamenti istituzionali.

In siffatto ambito di considerazioni trova fondamento quanto previsto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.

L'articolo 2 vuole ovviare ad una incongruenza cui ha dato luogo la formulazione letterale dell'articolo 29 del più volte ri-

chiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 417, la quale limita l'ammissione ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali ai soli istitutori di dette istituzioni educative, senza tener conto del fatto che il successivo articolo 121 ha istituito un unico ruolo provinciale degli istitutori senza distinguere tra quelli dei convitti nazionali e quelli dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.

Un più lungo discorso è richiesto per esporre le ragioni che fanno ritenere necessaria la norma contenuta nell'articolo 3.

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prevede che gli ispettori tecnici centrali siano reclutati tra gli ispettori tecnici periferici con tre anni di anzianità di servizio nel ruolo.

È da far presente, in proposito, che attualmente non vi sono ispettori tecnici periferici per i contingenti relativi alla scuola media ed agli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Quanto premesso suggerisce l'opportunità di una norma transitoria che preveda, per una sola volta, l'ammissione ai concorsi a posti di ispettore tecnico centrale dei presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica con tre anni di anzianità di servizio effettivo nel ruolo direttivo.

Tale requisito di anzianità è definito tenendo conto che i presidi possono partecipare ai concorsi a posti di ispettore tecnico periferico a prescindere da qualsiasi anzianità e che, come si è già detto, gli ispettori tecnici periferici debbono avere una anzianità di tre anni di servizio nel ruolo per essere ammessi ai concorsi a posti di ispettore tecnico centrale.

In conclusione, non possono non sottolinearsi le ragioni di estrema urgenza che, nell'interesse esclusivo di un migliore funzionamento del servizio scolastico, consigliano l'adozione del provvedimento in oggetto.

Siamo certi che vorrete confortare l'iniziativa col vostro sostegno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme transitorie per i concorsi a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica)

I docenti che in un precedente concorso a posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica abbiano conseguito una votazione complessiva nelle prove d'esame non inferiore a sette decimi, sono immesi nei ruoli del personale direttivo predetto man mano che si rendano disponibili i posti. L'immissione è disposta sulla base di un'unica graduatoria ad esaurimento per ogni tipo di istituto o scuola.

Dopo l'esaurimento delle singole graduatorie, per i posti di preside che si rendano successivamente vacanti e disponibili nei tipi di istituto o scuole cui si riferiscono le medesime graduatorie, di cui al precedente comma, sono indetti, per una sola volta, concorsi per titoli, integrati da un colloquio, riservati al personale docente di ruolo nei predetti istituti o scuole, che abbia svolto incarico di presidenza in qualsiasi tipo di scuola e di istituto secondario per almeno due anni scolastici anche non consecutivi anteriormente all'inizio dell'anno scolastico 1979-1980 e sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'ammissione ai rispettivi concorsi a preside.

Si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte, da indire ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si prescinde dai titoli di studio previsti dall'articolo 28, primo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie artistico-

professionali e di arte applicata nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti di arte ai sensi di precedenti norme che non prevedevano tali titoli.

Art. 2.

*(Concorsi a vice rettore
dei convitti nazionali)*

A parziale modifica dell'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ai concorsi a vice rettore dei convitti nazionali sono ammessi gli istitutori dei ruoli del personale educativo di cui all'articolo 121 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, anche se in servizio nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.

Art. 3.

*(Concorsi a posti di ispettore tecnico
centrale)*

Sono indetti, per una sola volta, secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concorsi a posti di ispettore tecnico centrale per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, riservati ai presidi degli istituti e scuole di corrispondente grado e tipo con tre anni di anzianità di effettivo servizio nel ruolo direttivo.

Per i presidi di ruolo, che abbiano esercitato la funzione ispettiva per almeno tre anni, l'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico centrale avverrà mediante concorso per soli titoli.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma, limitatamente al contingente riservato all'istruzione artistica, anche dei direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.